



COMUNE DI PISA
Direzione- 08 Comando Polizia Municipale

Al Consiglio Comunale
tramite la Direzione Finanze

Alla Direzione Generale
Ufficio Programmazione e Controlli

OGGETTO: Istanza di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Con la presente si comunica che, dalle verifiche effettuate, risulta la sussistenza del seguente debito fuori bilancio:

Oggetto del debito: Sentenze del Giudice di Pisa come da elenco allegato.

Importo complessivo del debito:	€ 319,22	
di cui:	€	per corrispettivi
	€	per interessi
	€ 233,22	per spese legali
	€ 86,00	per altro

Fattispecie di legittima riconoscibilità:

- art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000: sentenze esecutive;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000: copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di cui all'art. 144 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatto di gestione;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. c), D.Lgs. 267/2000: ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. d), D.Lgs. 267/2000: procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. 267/2000: acquisizione di beni o servizi , in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 ("Regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione delle spese") nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (*).

(*) Dimostrazione dell'avvenuta utilità ed arricchimento per l'Ente: _____

Fatti, circostanze e comportamenti che hanno determinato la formazione del debito: trattasi di n. 1 sentenze nelle quali il Giudice di Pace ha accolto il ricorso e disposto il solo rimborso del contributo unificato versato dal ricorrente al momento della presentazione del ricorso e di n. 1 sentenza nella quale il Giudice di Pace ha accolto il ricorso e ritenuto nel contempo di non compensare le spese legali ma farle seguire alla soccombenza.

Nell'anno 2017, a fronte di 193443 sanzioni emesse sono stati presentati 178 ricorsi al Giudice di Pace, ovvero nella misura dello 0,092%. Di questi ne risultano accolti con condanna al pagamento delle spese legali n° 6 ovvero il 3,37% del totale dei ricorsi presentati.

Accertamento delle responsabilità ed azioni conseguenti:

in relazione ai comportamenti che hanno determinato la formazione del debito fuori bilancio, effettuati gli opportuni riscontri:

- non si ravvisano profili di responsabilità per nessuna delle sentenze elencate.

☐ si rinvencono i seguenti profili di responsabilità:

Documentazione giustificativa del debito che si allega alla presente: sentenze del giudice di Pace di Pisa come da elenco allegato.

Effettuata l'istruttoria del caso, si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Pisa, 5 novembre 2018

Il Dirigente
Comandante la Polizia Municipale
Dott. Michele Stefanelli

Sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 634/2018 del 18/09/2018**Soggetto creditore:**

Denominazione: Mezzetti Stefania nata a Livorno il 23/02/1958

Codice fiscale: MZZSFN58B63E625W p.iva

Residenza/sede legale: via Giusti n. 10 Pisa

Importo complessivo del debito: € 43,00

di cui: € _____ per corrispettivi
€ _____ per interessi fino al
€ _____ per spese legali
€ 43,00 altro

Sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 690/2018 del 09/10/2018**Soggetto creditore:**

Denominazione: Siderimport 3 s.r.l.

Codice fiscale: p.iva 00768560492

Residenza/sede legale: via della Colmata n. 42 Collesalveti (LI)

Importo complessivo del debito: € 276,22

di cui: € _____ per corrispettivi
€ _____ per interessi fino al
€ 233,22 per spese legali
€ 43,00 altro

Inviata alla soc. SEPI per rimborso per notifica tardiva del verbale.

Il Dirigente
Comandante la Polizia Municipale
Dott. Michele Stefanelli



COMUNE DI PISA
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

IL DIRIGENTE

VISTA LA SENTENZA N. 634/18 DEL 18/09/18 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI PISA

SI DISPONE LA PRONTA LIQUIDAZIONE

☐ IMPUGNAZIONE:

☐ EVENTUALE RESPONSABILITA' PER RIVALSA:

PISA, 08/10/2018

Il responsabile dell'istruttoria



Comune di Pisa
POLIZIA MUNICIPALE
Ufficio Contenzioso

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Dirigente
Comandante la Polizia Municipale
Dott. Michele STEFANELLI



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA

SEZIONE 1

Si comunica a:

Avv. STEFANIA MEZZETTI
VIA GIUSTI 10
56127 PISA
PI

COMUNE DI PISA POLIZIA MUNICIPALE
VIA BATTISTI
56100 PISA

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **1115/2017** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**
Opposizione ord. ingiunzione ex art. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)

Giudice: **NERO ERUNO**

Depositata Sentenza Numero: **634/2018** in data : **18/09/2018**

Parti nel procedimento

Non Principale

MEZZETTI STEFANIA

Difeso da:

STEFANIA MEZZETTI

Resistente Principale

COMUNE DI PISA POLIZIA MUNICIPALE

Difeso da:

vedi P.Q.M. allegato



Pisa 18/09/2018

IL CANCELLIERE
[Signature]
Dr. ALESSANDRO MAGGINI

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Pisa, Avv. BRUNO NERI ha pronunciato la seguente

SENTENZA IMMEDIATA EX ART. 281 sexies c.p.c.

A seguito del verbale del 17.09.2018

Nella causa iscritta al n. 1115/18

Promossa da

MEZZETTI STEFANIA

In proprio

RICORRENTE

Contro

COMUNE DI PISA

CONVENUTO

Sulle conclusioni delle parti come da rispettivi atti

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Come premessa di metodo va precisato che la presente sentenza verrà redatta secondo le modalità dettate dagli artt. 132/ 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att.ne c.p.c. per come modificato dalla L. n. 69/2009 ricordando che "nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti,

Sent. n. 634/18

del 17/9/2018

R.G. n. 1115/17

Rep. n.

Cron - 4234/18

Sentenza dep.

18/9/2018

Scrit. pubb.
18/9/2018



essendo necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. c.p.c. che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur espressamente non esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (Cass. civ. sez. III, 20.11.2009 n. 24542).

La domanda deve trovare accoglimento.

Trattasi di opposizione alla sanzione amministrativa n. 4422929/2017/P del 14.03.2017 relativa alla violazione dell'art. 7/1a-14 emessa dalla Polizia Municipale di Pisa in quanto il veicolo di proprietà della ricorrente tg EY 599HZ avrebbe sostato nonostante il divieto di sosta permanente.



La causa spedita a sentenza dopo l'acquisizione della dichiarazione testimoniale scritta dell'Avv. Busdraghi, veniva rimessa in istruttoria per l'audizione dell'agente verbalizzante.

Il Comune di Pisa non si presentava in udienza (limitandosi a chiedere un mero rinvio) e non dava prova dell'avvenuta intimazione al teste da esso indicato (Verbalizzante Bonacchi Giancarlo), cosicchè, su richiesta della ricorrente, veniva dichiarata decaduta dalla prova.

In un tale contesto la domanda deve pertanto essere accolta.

P.Q.M.

Il giudice di pace, definitivamente pronunciando,


accoglie la domanda ed annulla la sanzione amministrativa n.
4422929/2017/P del 14.03.2017 emessa dalla Polizia Municipale di
Pisa relativa alla violazione dell'art. 7/1a-14

Condanna il convenuto alla refusione C.U. di € 43,00

Il giudice di pace
Avv. Bruno Neri



Depositata in cancelleria il





COMUNE DI PISA
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

IL DIRIGENTE

VISTA LA SENTENZA N. 690/18 DEL 09/10/18 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI PISA

SI DISPONE LA PRONTA LIQUIDAZIONE

☐ IMPUGNAZIONE:

☒ EVENTUALE RESPONSABILITA' PER RIVALSA:

Colpa Sepi Spa per notifica tardiva del verbale a soggetto locatario individuabile dalla specifica annotazione Pra.

PISA, 30/10/2018

Il responsabile dell'istruttoria



Comune di Pisa
POLIZIA MUNICIPALE
Ufficio Contenzioso

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Dirigente
Comandante la Polizia Municipale
Dott. Michele STEFANELLI



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA

SEZIONE 1

Si comunica a:

Avv. CECILIA BERTOLINI
VIA DELLA FAGGIOLA 7
56126 PISA
PI

COMUNE DI PISA
VIA DEGLI UFFIZI N. 1
PISA
PI

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **947/2018** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**
Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L.689/1981 (violazione codice della strada)

Giudice: **BONGIORNO DARIO**

Depositata Sentenza Numero: **690/2018**

in data : **09/10/2018**

Parti nel procedimento

Attore Principale

SIDERIMPORT 3 SRL

Difeso da:

CECILIA BERTOLINI

Convenuto Principale

COMUNE DI PISA

Difeso da:

vedi P.Q.M. allegato

Pisa 09/10/2018



IL CANCELLIERE

Dr. ALESSANDRO MAGGINI

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sent. n. 690/18
del 1/10/2018
R.G. n. 947/18
Rep. n.
Cron. n. 4591/18
Sentenza dep. 5/10/2018
PUBBL 9/10/2018

Il Giudice di Pace di Pisa, Dott. Avv. Dario Bongiorno ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 947/18 R.G. di questo Ufficio e promossa

D A

SIDERIMPORT 3 S.r.l. (P.I. 00768560492), in persona del legale rappresentante Dott. Pier Giovanni Bertolini, elettivamente domiciliata in Pisa, via U. della Faggola n.7 presso lo studio dell'Avv. Cecilia Bertolini che lo rappresenta e difende per mandato in atti

OPPONENTE

CONTRO

COMUNE DI PISA, rappresentata e difesa dal Comandante della Polizia Municipale dott- M.Stefanelli

OPPOSTO

Avente per oggetto: opposizione a sanzione amministrativa.

La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 1.10.18 sulle seguenti conclusioni delle parti:

opponente: annullamento dei verbali impugnati. Con vittoria di spese.

opposto: rigetto del ricorso. Con vittoria di spese.

RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

La società ricorrente ha proposto opposizione ai verbali di accertamento n.13778N/2017/P e n.13693N/2017/P elevati rispettivamente il 21 e il 22 novembre 2017 per le violazioni dell'art.158/1f-5 e 157/5 Cds, eccependone l'illegittimità perché notificati oltre 90 giorni dall'accertamento e quindi, stante la perentorietà del termine prescritto dall'art.201 del CdS per la notifica, il procedimento sanzionatorio sarebbe stato viziato e quindi illegittimo, con conseguente estinzione dell'obbligazione.

L'Amministrazione si è costituita in giudizio depositando gli atti dell'accertamento e memoria difensiva insistendo per la validità delle notifiche, attesa la riapertura dei termini allorché la società di locazione finanziaria ha indicato il nominativo del soggetto locatario.

All'udienza del 1.10.18, presente il procuratore della ricorrente, la causa, dopo breve discussione, è stata decisa con lettura del dispositivo in udienza.

La censura afferente la tardiva notifica dei verbali merita accoglimento.

Dagli atti di causa risulta che gli accertamenti delle violazioni sono stati eseguiti il 21-22/11/17, mentre la notifica dei verbali al locatario è stata effettuata (vedi relazioni di notifica sul retro degli atti) con inoltro al servizio postale in data 23.3.18, e dunque oltre il termine decadenziale di 90 giorni previsto dall'art.201 Cds.

Ciò premesso in fatto, in punto di diritto si osserva che il termine di 90 giorni per la notifica del verbale è perentorio, il che esclude un'eventuale sanatoria del vizio per conseguimento dello scopo conseguente alla proposizione del tempestivo ricorso.

L'art. 201 C.d.S. prevede che il verbale, qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, deve essere notificato, entro 90 giorni dall'accertamento, all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato, ad uno dei soggetti indicati dall'art.196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento. Aggiunge il 5° comma dello stesso articolo: " L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto".

La P.A. ha sostenuto la tempestività della notifica perchè avvenuta nel termine di 90 gg. dal momento in cui è stata posta in grado di provvedere all' identificazione del soggetto destinatario, coincidente con la data del 6.03.18 in cui è giunta la comunicazione della società di locazione finanziaria Mercedes-Benz Financial Service Italia spa, destinataria della prima notifica dei verbali, del nominativo del locatario-utilizzatore del veicolo contravvenzionato.

La tesi, ad avviso di chi giudica, non appare condivisibile.

Ai sensi dell'art.91 comma 1 Cds, i veicoli locati con facoltà di acquisto (leasing) sono immatricolati a nome del locatore, ma con specifica annotazione al PRA e sulla carta di circolazione del nominativo del locatario e della data di scadenza del relativo contratto.

Tra i soggetti indicati dall'art.196 Cds, quali risultanti dai pubblici registri alla data dell'accertamento è compreso l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria.

Ciò posto, la vicenda contrattuale tra la società di leasing, locatrice, e la società Siderimport 3, utilizzatore o locataria, è stata assoggettata al regime di pubblicità previsto ex lege, come risulta documentalmente dimostrato dal certificato cronologico del PRA, prodotto in atti (doc.5 del 29.3.18)) di prima iscrizione veicolo nuovo con locazione atto del 6/10/16, nel quale è indicato il nominativo della società di leasing ed è annotato quello del soggetto locatario, appunto la Siderimport 3, con i relativi dati di impresa.

Ne consegue che l'essere il conducente non proprietario del veicolo, ma locatario in regime di «leasing» non può giustificare il tardivo accertamento del trasgressore e la notificazione oltre il termine di decadenza di 90 giorni calcolato da quello della violazione.

E' invero evidente che l'amministrazione avrebbe potuto immediatamente individuare il nominativo dell'utilizzatore del veicolo e, conseguentemente, avrebbe dovuto notificare i verbali nel termine di legge di 90 giorni dalla data dell'accertamento, direttamente alla locataria-utilizzatrice, attesa altresì la possibilità di fruizione dei servizi Ancitel quale ente abbonato (vedasi docc.da 7 a 12).

Poiché a tanto non si è provveduto, l'ente procedente non può addurre di aver legittimamente usufruito di un termine maggiore per poter effettuare la notifica del verbale.

Pertanto il tempo a disposizione dell'amministrazione era ragionevolmente sufficiente all'identificazione del locatario e tale da consentire una notifica del verbale entro i 90 giorni dall'accertamento, non potendosi rimettere l'identificazione del trasgressore alla discrezionalità dell'amministrazione.

L'Ente opposto è dunque decaduto dal diritto di esigere la somma richiesta a titolo di sanzione amministrativa, per indiscutibile superamento perentorio del termine di legge di ricezione dei verbali da parte del destinatario dell'atto nei previsti 90 giorni.

Da tutto quanto sopra consegue che i verbali impugnati non possono che essere annullati.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta.

P. Q. M.


Il giudice di pace, definitivamente pronunciando, visto l'art.201 CdS, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla i verbali impugnati.

Condanna il Comune di Pisa alla rifusione delle spese processuali in favore della ricorrente che si liquidano in € 195,00 per compensi ed € 43,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e Cpa.

Così deciso in Pisa il 1.10.18

IL GIUDICE DI PACE

Avv. Dario Bongiorno



IL FUNZIONARIO AUSILIARIO
Dott. Donatella CALASTRINI



